

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 20 novembre 2019

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1 agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 520 del 7 novembre 2019

Modalità e criteri per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 - Sesto provvedimento

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, D.L. n. 74/2012);
- ha stabilito, all'articolo 1, comma 1, le disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei Comuni per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante «*Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo*» (in seguito d.m. 1 giugno 2012);
- ha identificato i 14 Comuni lombardi nei quali le attività produttive, al fine di favorire la loro rapida ripresa, debbano acquisire il certificato di agibilità sismica di cui all'articolo 3, comma 7, risolvendo le carenze strutturali così come meglio specificate al comma 8.

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172, sino alla data del 31 dicembre 2020.

Richiamato inoltre l'articolo 11, comma 1-quater, del citato d.l. n. 74/2012, il quale stabilisce che «*Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al territorio del comune di Motteggiana*».

Valutato che, anche in funzione della fusione di alcuni comuni terremotati, i territori interessati dalla presente Ordinanza sono complessivamente n. 14 (quattordici), così come meglio riporta-

ti nell'elenco in «Allegato A.6», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Considerato che gli eventi sismici hanno determinato la necessità di procedere ad interventi di rafforzamento locale di edifici non danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e destinati ad attività di impresa, che presentino le caratteristiche strutturali definite dal comma 8°, dell'articolo 3, del più volte citato d.l. n. 74/2012 e che tali interventi di rafforzamento locale sono necessari al fine di garantire l'espletamento da parte dei lavoratori delle proprie attività in condizioni di sicurezza, anche ai fini di quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché al fine della ripresa e del proseguimento dell'attività produttiva.

Considerato inoltre che le imprese con sede produttiva nei territori di cui all'allegato A.6 che hanno presentato al momento del Sisma le carenze strutturali di cui al comma 8, articolo 3, del d.l. n. 74/2012, devono verificare se ricorrono le condizioni di cui al successivo comma 10 ed eventualmente effettuare interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento di almeno il 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.

Ritenuto opportuno, anche in considerazione dei costi per gli adeguamenti strutturali delle unità produttive e/o delle sedi di svolgimento dell'attività economica necessari alla prosecuzione delle attività, prevedere modalità di sostegno, finalizzate alla rimozione delle citate carenze strutturali ed al miglioramento sismico, attraverso il riconoscimento di un cofinanziamento, anche sulla base di quanto previsto al comma 7, del succitato articolo 3 del d.l. 74/2012, il quale - fra l'altro - stabilisce che le asseverazioni dei tecnici siano considerate ai fini del riconoscimento del danno.

Visto il comma 1, paragrafo a), del medesimo articolo 3, il quale determina che il Commissario delegato possa riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito.

Visto inoltre il d.l. n. 83/2012, con il quale - fra l'altro - all'articolo 10, comma 13, sono state individuate le risorse da destinare al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali, nonché delle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto, prevedendo inoltre che la ripartizione delle risorse fra le Regioni interessate ed i criteri generali per il loro utilizzo siano definite, su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

Preso atto dei contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante «*Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto*» (in seguito d.p.c.m. 28 dicembre 2012), nonché le sue modifiche ed integrazioni intervenute con il d.p.c.m. 30 dicembre 2015 «*Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012*» e con il successivo d.p.c.m. 19 luglio 2016 «*Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012*» per cui la contribuzione è riconoscibile in favore di imprese di tutti i settori, agricoltura compresa.

Dato atto del fatto che, in forza dei succitati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- sono stati individuati i requisiti generali di ammissibilità delle imprese e le tipologie di spese ammissibili;
- si è rimandato ad appositi provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, la disciplina delle modalità operative di presentazione delle domande, di concessione dei contributi sulla base dell'ammontare massimo e dell'intensità delle agevolazioni erogate, nonché la liquidazione e la revoca, totale o parziale, dei contributi, così come le modalità di rendicontazione, monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse;
- sono state attribuite le necessarie risorse, le quali - per la Regione Lombardia - ammontano a € 5.591.250,00 (pari al 7,1% delle risorse complessivamente assegnate con il d.p.c.m. del 28 dicembre 2012) e sono state accreditate conto di contabilità speciale n. 5713 intestato al Commissario.

Viste le proprie precedenti ordinanze commissariali 30 luglio 2013 n. 28, 14 ottobre 2014 n. 64, 9 giugno 2016 n. 227, 22 dicembre 2016 n. 281 e 29 gennaio 2019, n. 457 e loro s.m.i., con le quali nel tempo sono state aperte altrettante diverse finestre di contribuzione per il cofinanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico con le medesime finalità della presente.

Dato atto del fatto che le succitate precedenti politiche contributive del Commissario hanno comportato:

- spese per € 1.852.195,00 relativamente ai Bandi INAIL e INAIL-bis promossi rispettivamente con le succitate ordinanze commissariali n. 28 e n. 64, per la realizzazione di interventi in 61 imprese risultate beneficiarie, così come meglio definito con ordinanza commissariale 16 settembre 2015, n. 136;
- spese per € 1.757.259,04 relativamente al Bando INAIL-ter promosso con l'ordinanza commissariale n. 227, per la realizzazione di interventi in 30 imprese risultate beneficiarie, così come meglio definito con ordinanza commissariale 16 ottobre 2019, n. 519;
- concessioni di contributi provvisori per € 571.757,79 relativamente al Bando INAIL 4 promosso con l'ordinanza commissariale n. 281, per la prossima realizzazione di interventi in 28 imprese risultate beneficiarie in prima istanza (cfr. ordinanza 16 aprile 2019, n. 482);
- concessioni di ulteriori contributi provvisori per € 20.394,40 relativamente al Bando INAIL 4 promosso con l'ordinanza commissariale n. 281, per la prossima realizzazione di interventi in 3 imprese risultate beneficiarie in fase di revisione istruttoria (cfr. ordinanza 4 ottobre 2019, n. 515);
- un'ipotesi di concessione massima di contributi per € 241.226,12 relativamente al Bando INAIL 5 promosso con l'ordinanza commissariale n.457, in seguito alla quale sono pervenute n. 6 (sei) istanze per investimenti pari a complessivi € 344.608,74, attualmente in fase di istruttoria di ammissibilità, ma per la quali sarà possibile finanziare al massimo il 70% della spesa.

Preso atto del fatto che, detratti i contributi già erogati, quelli già concessi e non erogati e l'ipotesi di concessione massima stimata per il bando INAIL 5, risultano residue complessivamente risorse per € 1.148.417,65 utilizzabili per il finanziamento del bando oggetto della presente ordinanza.

Dato atto del fatto che il Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto dei Sindaci ha più volte segnalato al Commissario la presenza sul territorio di imprese interessate alla realizzazione di interventi di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico, del tipo di quelle di cui trattasi, in presenza di ulteriori politiche di cofinanziamento da parte della Gestione Commissariale.

Rilevato il fatto che anche alcuni tecnici del territorio hanno manifestato un analogo bisogno.

Ritenuto opportuno, al fine di dare nuovo stimolo alla messa a norma degli edifici d'impresa, di dover disciplinare i criteri operativi per la concessione di ulteriori contributi secondo quanto previsto dall'articolo 2 del citato d.p.c.m. del 28 dicembre 2012, così come modificato e integrato dal d.p.c.m. del 30 dicembre 2015 e dal d.p.c.m. 19 luglio 2016, in armonia con i citati commi dal 7 al 10 dell'articolo 3 del d.l. n. 74/2012, con un nuovo provvedimento per le imprese di tutti i settori, agricoltura compresa, utilizzando le risorse residuanti.

Considerato che le suddette modalità riguardano il cofinanziamento degli interventi necessari al miglioramento sismico anche con rimozione delle carenze strutturali, individuate con l'articolo 3, commi 8 e 10, del d.l. 74/2012.

Richiamato l'art. 5-bis del sopra citato d.l. n. 74/2012, come modificato dall'art. 11, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, che prevede disposizioni in materia di controlli antimafia, nonché la propria precedente ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 in materia di determinazioni in ordine alla previsione di clausole specifiche da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa cd. «antimafia», nonché l'implementazione della «Anagrafe degli Esecutori».

Ritenuto di dover individuare, in armonia con le più recenti disposizioni assunte, il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale quale Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii. sia per le attività di valutazione di ammissibilità al contributo delle istanze, quanto per le successive fasi di valutazione delle rendicontazioni della spesa e di liquidazione dei contributi concessi per le spese ritenute ammissibili.

Ritenuto altresì di poter autorizzare il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale nel suo ruolo di Responsabile del Procedimento ad avvalersi nelle sue attività dell'assistenza tecnica tanto degli Organi consultivi, quanto dei Soggetti già convenzionati con il Commissario e più precisamente la Società *In-House ARIA s.p.a.* ed ANCI Lombardia, nonché del personale degli uffici della Struttura Commissariale.

Visti i Regolamenti CE n. 1407/2013 e 1408/2013 del 18 dicembre 2013 che disciplinano la concessione di contributi «de minimis» per il settore agricolo e per gli altri settori.

Dato atto che le risorse utili al finanziamento degli interventi di cui trattasi sono depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente gravano sugli stanziamenti effettuati ai sensi del citato d.p.c.m. del 28 dicembre 2012, capitolo 999, amministrazione 21058.

Informato il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 7 novembre 2019, il quale non ha opposto eccezioni al nuovo bando.

Ritenuto conseguentemente opportuno finanziare il bando di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con € 1.148.417,65, prevedendo sin d'ora l'eventuale rifinanziamento periodico dello stesso con le risorse che dovessero residuare a conclusione dei procedimenti di cui alle ordinanze nn. 281 e 457 (Bandi INAIL 4 e INAIL 5).

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di approvare il bando per il «*Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 - Sesto Provvedimento*» riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo dei relativi sotto-allegati numerati da A.1 a A.9;

2. di riservare per l'attuazione del bando di cui al precedente punto 1. la somma di € 1.148.417,65 a valere sulle risorse depositate sul conto di Contabilità Speciale n. 5713 intestato a «Commissario Presidente Regione Lombardia-d.l. 74/2012», aperto presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Milano, capitolo 999, prevedendo l'eventuale rifinanziamento periodico dello stesso con risorse residue a conclusione dei procedimenti di cui alle ordinanze nn. 281 e 457;

3. di incaricare il Soggetto Attuatore dell'organizzazione di dettaglio e dell'esecuzione materiale delle attività istruttorie di ammissibilità al contributo, di valutazione della spesa e di erogazione, avvalendosi anche del personale degli uffici della *Struttura Commissariale*, degli Organi consultivi e delle Assistenze Tecniche disponibili e già convenzionate con il Commissario;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

_____ • _____

Allegato A

BANDO

Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 - Sesto Provvedimento

Articolo 1

Finalità e risorse

1. Al fine di sostenere le imprese insediate nelle aree colpite dal sisma, il Commissario delegato concede un contributo a fondo perduto per il rimborso delle spese di investimento per interventi su fabbricati d'impresa non danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per il miglioramento sismico con rimozione delle carenze strutturali e per interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo ai sensi del DL 74/2012, articolo 3, comma 8 e comma 10.
2. La presente ordinanza è finanziata con iniziali € 689.850,85, a valere sulle risorse depositate sul conto di Contabilità Speciale n.5713 intestato a «*Commissario Presidente Regione Lombardia-D.L.74/2012*», aperto presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Milano, secondo i criteri di seguito fissati e sarà periodicamente rifinanziata mediante le risorse residue a conclusione degli interventi di cui alle Ordinanze nn. 281 e 457.

Articolo 2

Chi può richiedere il contributo

1. Possono richiedere il contributo le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007, compresi «*Agricoltura, silvicoltura e pesca*» che:
 - A. abbiano un'unità locale e/o una sede operativa non danneggiata dal sisma destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni della Lombardia individuati in Allegato A.6;
 - B. abbiano provveduto o intendano provvedere a realizzare:
 1. interventi di miglioramento sismico con rimozione delle seguenti carenze strutturali¹:
 - a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
 - b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
 - c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso;
 2. interventi per il miglioramento sismico agli edifici produttivi, nei quali fosse presente all'8 giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 74/2012) almeno una delle carenze strutturali indicate al precedente

¹ Carenze elencate all'articolo 3, comma 8 del DL 74/2012

- punto 1, lettere a), b) o c), secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 10 del DL 74/2012 così come riportati all'articolo 3 paragrafo 3.1;
2. L'impresa che presenta domanda di contributo sostiene tali spese in qualità di:
 - A. titolare di diritto di proprietà od usufrutto dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - B. conduttrice dell'immobile oggetto dell'intervento esclusivamente nel caso in cui il contratto di affitto risulti in essere alla data di presentazione della domanda e vi sia un'autorizzazione per scritto del proprietario dell'immobile ad intervenire;
 - C. titolare di un contratto di locazione finanziaria (leasing), esclusivamente nel caso in cui il contratto risulti in essere alla data di presentazione della domanda e vi sia autorizzazione per scritto del proprietario ad intervenire; deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione finanziaria valido.
 3. L'impresa che presenta la domanda di contributo deve essere intestataria dei documenti di spesa delle imprese direttamente esecutrici dei lavori o eventualmente di documenti di spesa emessi dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo in vece dell'impresa che presenta la domanda di contributo.

In quest'ultimo caso l'impresa che presenta la domanda di contributo, dovrà allegare ai documenti di spesa, emessi dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo, anche i documenti di spesa emessi dalle imprese esecutrici dei lavori, relative ai lavori effettuati sull'immobile oggetto dell'intervento nei confronti del soggetto che ha sostenuto i costi.
 4. Tutte le imprese devono inoltre possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - A. essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
 - B. appartenere ai settori di attività economica Ateco 2007;
 - C. essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
 - D. non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);
 - E. possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
 - F. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
 - G. non rientrare tra coloro che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli Aiuti che siano stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola "DEGGENDORF");
 - H. non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art.67 del D.Lgs. 6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);

Articolo 3

Contenuto

3.1 Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili gli interventi di miglioramento sismico con rimozione di una o più delle carenze, di cui al D.L. n. 74/2012 articolo 3 comma 8, di seguito specificate:
 - a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
 - b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
 - c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso;
2. Sono altresì ammissibili gli interventi di miglioramento sismico effettuati sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dall'aggiornamento norme tecniche per le costruzioni – NTC2018 – di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 17 Gennaio 2018 successivi alla rimozione delle carenze strutturali, di cui al precedente punto 1, finalizzati al raggiungimento di almeno il 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. n. 74/2012, articolo 3, comma 10.

In particolare, per questi interventi, deve essere attestato nella perizia giurata che:

- l'edificio produttivo presentava, alla data dell'8 giugno 2012, almeno una delle carenze sopra indicate al punto 1 lettere a), b), c).
 - l'edificio presenti o abbia presentato, un livello di sicurezza espresso in termini di fattore di accelerazione, inferiore al 60% del valore di sicurezza richiesto ad un edificio nuovo;
 - l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione non abbia superato il 70% dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto di nuova costruzione (Le mappe di scuotimento sono visualizzabili all'indirizzo: <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?config=config-scuotimento.xml>) e questa - intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti - non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico;
 - che ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, comma 10, del D.L. n. 74 in merito alla valutazione della sicurezza sismica secondo lo schema di perizia giurata riportato in allegato alla presente Ordinanza.
3. Sono ammissibili gli interventi realizzati dopo il 20 maggio 2012. Tutti gli interventi dovranno concludersi entro il termine perentorio di 24 mesi decorrenti dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo (termine finale di ammissibilità) ed essere rendicontati entro i 3 mesi successivi a tale termine, pena la decadenza del contributo.
 4. Non sono ammissibili gli interventi svolti su immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale.

3.2 Spese ammissibili

1. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate per gli interventi, dovranno essere state pagate a partire dal giorno 20 maggio 2012.

2. Le spese ammissibili riferite agli interventi per i quali si presenta la richiesta di contributo, dovranno essere coerenti con gli obiettivi e le finalità della legge² e quelle indicate nella presente Ordinanza e riguardare esclusivamente:
- A. opere connesse alle opere ammissibili di cui al precedente articolo 3.1;
 - B. spese accessorie e strumentali funzionali alla realizzazione dell'intervento ed indispensabili per la sua completezza;
 - C. le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, comprese le eventuali spese per prove tecniche ed indagini diagnostiche in loco, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica;
 - D. spese accessorie alla predisposizione della domanda di contributo quali ad esempio spese di predisposizione delle perizie e spese di consulenza. Il costo di eventuali fidejussioni bancarie o assicurative accese ai fini dell'erogazione del contributo.
- Il totale delle spese tecniche di cui ai precedenti punti C. e D. saranno considerate ammissibili nel limite massimo del 10% della somma complessiva delle spese di cui ai precedenti punti A. e B.
3. Gli interventi di miglioramento sismico indirizzati al raggiungimento di un livello di sicurezza sismica, dell'immobile oggetto dell'intervento, pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, sono ammissibili con le seguenti modalità:
- A. la spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 65 euro per metro quadro di superficie lorda per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza e il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento, pari comunque almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
 - B. nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento risulti superiore al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, la spesa ammissibile è comunque commisurata al livello di sicurezza sismica del 60%;
4. Al fine di asseverare il contenuto dell'istanza ed in particolare che il valore delle spese sostenute e indicate in domanda sia coerente con gli obiettivi del progetto e congruo con le finalità del presente bando, le imprese dovranno allegare una perizia giurata redatta in armonia con quanto indicato nell'Allegato A.2 al presente atto, redatta esclusivamente da un professionista regolarmente iscritto al proprio Albo professionale, abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza.
- La perizia giurata di cui all'Allegato A.2, in particolare, deve:
- descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico effettuato o da effettuare, indicando altresì la data di inizio e di fine dei lavori effettiva o prevista;
 - attestare che l'intervento sia effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dall'aggiornamento della norme tecniche per le costruzioni – NTC2018 – di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 17 Gennaio 2018;
 - per gli interventi di cui all'articolo 3, paragrafo 3.1, comma 2, attestare il livello di sicurezza sismica – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni in termine di fattore di accelerazione – effettivamente

² Articolo 3 del DL 74/2012, convertito con Legge 122/2012

- raggiungibile o raggiunto con l'intervento di miglioramento sismico, espresso in percentuale di quello previsto per le nuove costruzioni;
- per il solo miglioramento sismico, per il raggiungimento di almeno il 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, attestare che l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione non abbia superato il 70% dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico.
5. Il contributo sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto dell'IVA.
6. Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:
- interventi di rimozione delle carenze strutturali effettuati in locali diversi da quelli in cui l'impresa richiedente esercita la propria attività lavorativa; a titolo esemplificativo ma non esaustivo: non sono ammesse a contributo le spese relative a interventi effettuati in locali non utilizzati;
 - acquisto di beni usati;
 - manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
 - costi del personale interno come personale dipendente, titolari di impresa individuale, legali rappresentanti e soci;
 - pulizia dei locali;
 - spese generali, spese amministrative e di gestione quali ad esempio: spese bancarie, interessi passivi spese di spedizione, di trasporto, di viaggio vitto ed alloggio;
 - spese per IVA, bolli e altre imposte;
 - spese per i contributi previsti dalle Casse di Previdenza relativi alle parcelle professionali.
7. Le spese sono ammissibili solo se comprovate esclusivamente da bonifico bancario/postale o altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità; sono in ogni caso non ammissibili le spese saldate per contante.

3.3 Limiti di contribuzione

1. L'agevolazione prevista nella presente Ordinanza consiste in un contributo a fondo perduto fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile.
2. In tutti i casi in cui il bene al momento del sisma risultasse assicurato, anche in presenza di trasferimento del bene prima della presentazione della domanda e/o di disponibilità del bene sulla base di un contratto di affitto o di comodato, gli indennizzi assicurativi saranno computati ai fini della determinazione del contributo previsto dalla presente ordinanza.
3. I contributi di cui alla presente Ordinanza sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti di cumulo di cui ai regolamenti comunitari e del limite di cui ai successivi punti 4 e 7, ad eccezione dei contributi erogati per le stesse finalità ai sensi delle Ordinanze Commissariali nn.13, 15, 16 e 415 e loro ss.mm.ii. e relative Ordinanze attuative.
4. In presenza di copertura assicurativa e/o altri contributi, il contributo di cui alla presente ordinanza è riconosciuto fino a un valore massimo pari alla differenza tra i costi complessivi ammissibili e gli indennizzi assicurativi e/o i contributi corrisposti; in tal caso il contributo di cui alla presente ordinanza, fatta salva la percentuale

massima di rimborso sui costi ammissibili prevista, può consentire la copertura del 100% del costo sostenuto per gli interventi.

5. Il contributo di cui alla presente Ordinanza viene concesso nel rispetto dei Regolamenti CE “*de minimis*” con riferimento al settore di attività e ai rispettivi massimali di contribuzione:
 - n. 1408 del 18 dicembre 2013 per le imprese di produzione di prodotti agricoli compresi nell’Allegato 1, richiamato dall’articolo 32, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea per un massimale di 20.000,00 euro di contributi concessi nel triennio ovvero 25.000,00 euro su eventuale indicazione degli organismi nazionali competenti (Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.);
 - n.1407 del 18 dicembre 2013 le imprese degli altri settori per un massimale di 200.000,00 euro di contributi concessi nel triennio.
6. Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, essere superiore ad Euro 500.000,00 per beneficiario, anche nel caso di interventi su più immobili, comprendendo eventuali contributi ottenuti per il tramite delle precedenti Ordinanze nn. 28, 64, 227, 281 e 457.
7. Il finanziamento degli interventi avverrà in ordine cronologico di presentazione, fino al completo esaurimento delle risorse disponibili; a tal fine farà fede la data del protocollo elettronico rilasciato dal sistema informativo GeFO Sisma.

Articolo 4

Come presentare la domanda

4.1. Come fare domanda di finanziamento

1. La domanda di contributo, comprensiva dell’imposta di bollo, dovrà essere compilata esclusivamente tramite la specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo sono disponibili sul sito internet <https://gefo.servizirl.it/sisma/>.
2. La domanda di contributo deve essere firmata digitalmente, pena l’esclusione, dal Rappresentante legale dell’impresa richiedente³ ovvero da soggetto delegato dal beneficiario alla presentazione della domanda di contributo con procura speciale, come da allegato 7 alla presente Ordinanza “Modello di procura speciale”. In quest’ultimo caso la procura speciale dovrà essere allegata alla domanda di contributo e la sua vigenza dovrà essere garantita dal procuratore speciale fino al completamento dell’intervento.
Al positivo completamento della procedura di presentazione della domanda, l’applicativo rilascerà al beneficiario una ricevuta dell’effettuata presentazione della stessa.
3. La domanda di contributo consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte in caso di dichiarazioni mendaci e produzione di atti falsi.

4.2. Termini di presentazione delle domande.

1. Le domande di contributo potranno essere presentate dal giorno **15 gennaio 2020** ed entro i tre mesi antecedenti la conclusione dello Stato di Emergenza “Sisma 2012”, attualmente fissato nel 31 dicembre 2020, fatta salva l’eventuale chiusura anticipata

³ Come previsto ai sensi del comma 1 lett a) dell’art.65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm. “Codice dell’amministrazione digitale”. Al fine della compilazione e della presentazione delle domande e dei relativi allegati, i beneficiari o loro delegati dovranno essere in possesso di firma digitale rilasciata da un ente accreditato.

dello sportello per avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, secondo le indicazioni meglio descritte al successivo articolo 6.

4.3. Contenuto della domanda

1. Nella domanda di contributo dovranno essere indicati, a pena di esclusione:
 - A. il codice risultante dalla classificazione Ateco 2007, della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento;
 - B. l'indirizzo della sede/unità locale dove si sono realizzati o si intendono realizzare gli interventi e il numero degli interventi per i quali si richiede il finanziamento;
 - C. il titolo di possesso dell'immobile (o degli immobili) oggetto dell'intervento riferito all'impresa che presenta domanda di contributo;
 - D. i dati identificativi dell'impresa richiedente;
 - E. il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - F. il prospetto analitico delle spese per ogni intervento su cui l'impresa chiede il contributo;
 - G. il termine iniziale e il termine finale degli interventi, di cui al precedente comma 2 dell'articolo 3.2 della presente Ordinanza;
 - H. le coordinate bancarie (codice IBAN) dell'impresa ai fini dell'erogazione del contributo;
 - I. la sussistenza o meno delle seguenti condizioni:
 - presenza di coperture assicurative;
 - presenza di altri contributi per le medesime finalità;
 - pagamento parziale o totale delle fatture emesse da parte delle imprese esecutrici dell'intervento da parte di terzi;
 - importo del contributo ammissibile superiore a Euro 150.000.
 - J. i recapiti del referente del progetto abilitato ad intrattenere i rapporti con la struttura commissariale relativamente alla domanda presentata;
2. Nella domanda di contributo l'impresa dovrà dichiarare, a pena di esclusione:
 - A. la presenza dei requisiti soggettivi richiesti per accedere ai contributi di cui al precedente articolo 2 della presente Ordinanza nonché la presenza dei requisiti dell'intervento di cui all'articolo 3 paragrafi 3.1 e 3.2 della presente Ordinanza;
 - B. di aver allegato copia dei titoli edilizi abilitativi necessari per la realizzazione dell'intervento, ovvero copia della richiesta presentata all'amministrazione comunale (la presentazione del titolo è comunque un requisito necessario all'erogazione del contributo);
 - C. di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti di che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili c.d. clausola "DEGGENDORF";
 - D. che non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalla normativa antimafia ai sensi dell'art.67 del D.lgs. 6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
 - E. che le imprese incaricate per lo svolgimento dei lavori di miglioramento sismico anche quando riguarda la sola rimozione delle carenze strutturali, ove previsto⁴, hanno presentato alla Prefettura competente domanda di

⁴ ai sensi dell'art.5-bis del D.L. 6/6/2012 n.74 convertito con legge 1/08/2012 n.122.

iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (cd. White List);

- F. che non sono stati ricevuti, né è stata presentata domanda per ottenere, per il medesimo intervento, i finanziamenti previsti dalle Ordinanze n. 13/2013 e s.m.i., n. 15/2013 e s.m.i., 16/2013 e s.m.i. e 415 e s.m.i..

3. Nell'ambito della domanda, a pena di esclusione, l'impresa dovrà sottoscrivere inoltre l'impegno a:

- A. restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nella presente Ordinanza, maggiorati degli interessi legali maturati;
- B. consentire gli opportuni controlli e ispezioni, nei 3 anni successivi alla erogazione del contributo;
- C. fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione;
- D. non aver ottenuto, per il medesimo intervento i contributi previsti dalle Ordinanze n.13/2013 e s.m.i., n. 15/2013 e s.m.i., 16/2013 e s.m.i. e n.415 e s.m.i..
- E. rispettare gli obblighi previsti dalla presente Ordinanza.

4.4. Documentazione da presentare allegata alla domanda

1. La domanda di contributo dovrà essere corredata dei seguenti documenti obbligatori:
 - a) copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - b) la perizia giurata redatta, secondo lo schema riportato in Allegato A. 2, da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale, finalizzata ad asseverare, pena la decadenza del contributo:
 - il contenuto e le finalità dell'intervento;
 - la superficie dell'immobile, della porzione di immobile o degli immobili oggetto dell'intervento;
 - la rispondenza delle opere realizzate agli obiettivi di miglioramento sismico volti all'eliminazione delle carenze strutturali⁵;
 - la congruità del valore delle spese sostenute o da sostenere, indicate in domanda, con gli obiettivi dell'intervento;
 - che l'edificio produttivo oggetto di richiesta di contributo (inteso come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti) in seguito agli eventi sismici del 2012, non sia uscito dall'ambito del comportamento lineare elastico;
 - che l'edificio presenti o abbia presentato al momento del sisma almeno una delle carenze di cui all'art. 3 comma 8 del DL 74/2012 così come riportate all'art 3 paragrafo 3.1 punto 1 lettere a), b), c).
 - c) la relazione tecnica-illustrativa degli interventi, che dovrà essere predisposta secondo lo schema riportato in Allegato 3, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo delegato di cui al paragrafo 4.1, che illustri:
 - le caratteristiche dell'impresa richiedente;
 - gli obiettivi dell'intervento;
 - i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità dell'Ordinanza;

⁵ Individuate dal comma 8 e 10 dell'art.3 del D.L. 74/2012

- la descrizione analitica dei costi, suddivisa per singola struttura sulla quale si interviene, comprensiva del computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario vigente delle opere edili della CCIAA di Mantova o del prezzario delle opere pubbliche di Regione Lombardia;
 - il prospetto sintetico delle spese coerente con la descrizione dei costi analitici di cui al punto precedente;
 - per gli interventi già conclusi, un prospetto riepilogativo delle imprese che hanno eseguito gli interventi.
- d) la dichiarazione “*de minimis*” di cui all'allegato A.9 “*Dichiarazione contributi concessi ai sensi dei Regolamenti CE n.1407/2013 e 1408/2013*”.
2. Alla domanda di contributo, qualora ricorrano le condizioni di seguito riportate, dovranno inoltre essere allegati anche i seguenti documenti:
- A. nel caso in cui l'impresa richieda il contributo in qualità di titolare di un contratto di locazione che preveda a suo carico la manutenzione ordinaria e straordinaria, copia del contratto di locazione in essere alla data del 29 Maggio 2012 e delle sue eventuali modifiche ed integrazioni;
 - B. nel caso in cui l'impresa richieda il contributo in qualità di titolare di un contratto di locazione finanziaria che prevede a suo carico la manutenzione ordinaria e straordinaria copia del contratto di locazione finanziaria in essere alla data del 29 Maggio 2012 e delle sue eventuali modifiche ed integrazioni;
 - C. in presenza di copertura assicurativa:
 - copia della polizza assicurativa;
 - documentazione rilasciata dalla compagnia assicurativa attestante la copertura assicurativa dell'immobile ed in particolare degli interventi di miglioramento sismico oggetto dell'intervento;
 - documentazione rilasciata dalla compagnia assicurativa attestante l'ammontare dell'indennizzo assicurativo corrisposto per l'intervento di miglioramento sismico effettuato;
 - D. in presenza di altri contributi ricevuti per le stesse spese copia del provvedimento di concessione del contributo (o, ove non fosse ancora stato emanato il provvedimento di concessione copia della domanda di ammissione al contributo presentata);
 - E. nel caso in cui, tutti o parte dei documenti di spesa allegati, non siano stati emessi direttamente da parte delle imprese esecutrici dei lavori, ma siano stati emessi da altri soggetti che hanno sostenuto i costi in luogo del richiedente dovranno essere allegati anche i documenti di spesa emessi da parte delle imprese esecutrici dei lavori nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto i costi;
 - F. nel caso in cui il contributo teorico richiesto superi il valore di Euro 150.000, è necessario allegare alla domanda le informazioni richieste per i nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n.159/2011 e successive modifiche e integrazioni verificabili e consultabili nel sito della Prefettura di Mantova: <http://www.prefettura.it/mantova/multidip/index.htm>;
 - G. eventuale procura a soggetto terzo ai fini della presentazione della domanda di contributo e delle domande di erogazione.

Articolo 5

Responsabile del Procedimento

1. La funzione di *Responsabile del Procedimento* ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. è assunta dal *Soggetto Attuatore* della Gestione Commissariale, che si può avvalere della collaborazione dei propri Organi consultivi e dell'assistenza tecnica, già convenzionata con il Commissario, sia per le attività di valutazione delle istanze presentate, quanto per la successiva valutazione delle rendicontazione della spesa ai fini della liquidazione dei contributi.
2. La società *in house* di Regione Lombardia, ARIA s.p.a. svolgerà compiti di assistenza tecnica riguardo alla predisposizione e gestione dei sistemi informativi per la presentazione e gestione delle istanze di finanziamento e della successiva fase di rendicontazione delle spese.

Articolo 6

Valutazione delle domande

6.1 Graduatoria di finanziamento

1. Le graduatorie di finanziamento sono costruite sulla base delle domande ricevute in ordine cronologico di protocollazione e con le modalità individuate all'articolo n. 4.
2. L'approvazione degli interventi avviene con specifici provvedimenti del Commissario nei quali sono espressi il costo dell'intervento ammesso e il contributo concesso.
3. Nel caso in cui le richieste di contribuzione superino le risorse disponibili, i singoli interventi possono essere finanziati anche al di sotto delle contribuzioni massime.
4. Gli atti di concessione e la comunicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) sono notificati ai beneficiari anche per il mezzo del sistema informativo utilizzato per la ricezione della domanda.

6.2 Procedimento Amministrativo di ammissione a contributo

Il procedimento amministrativo per la ammissione a contributo segue questa tempistica:

- 30 giorni per l'istruttoria amministrativa di verifica dei requisiti di ammissibilità del beneficiario;
- ulteriori 30 giorni per l'istruttoria tecnica di valutazione di merito sull'intervento proposto.
- l'esito dell'istruttoria è notificato al beneficiario dal Soggetto Attuatore e ratificato con Ordinanza Commissariale di concessione.

La sopracitata tempistica può essere interrotta in seguito a necessarie richieste di integrazione documentale.

Articolo 7

Erogazione dei contributi

1. La "*Richiesta di erogazione*" del contributo di cui all'allegato A.5 è inviata al Responsabile del Procedimento di cui all'art.5, per il tramite del sistema informativo contestualmente alla domanda di contributo oppure successivamente con le seguenti modalità:
 - Domanda di erogazione del 100% del contributo, allegando l'intera documentazione contabile;

Ovvero

- Domanda di erogazione del primo 35% del contributo allegando la rendicontazione pari ad almeno il 35% della spesa;
- Domanda di erogazione del secondo 35% del contributo allegando la rendicontazione pari ad almeno il 70% della spesa;
- Domanda di contributo a saldo allegando i rimanenti giustificativi di spesa e tutta la documentazione di conclusione del progetto.

Successivamente all'invio della "Richiesta di erogazione" il beneficiario è tenuto a darne notizia a mezzo pec all'indirizzo: sismamn@pec.regione.lombardia.it.

2. Le "Richieste di erogazione" di cui allegato A.5 al presente atto, nelle quali deve essere espressamente indicato il Codice Unico di Progetto (CUP), contengono i seguenti documenti, eventualmente integrabili su richiesta da parte del Responsabile del procedimento:
 - Il prospetto "Tabella riassuntiva costi e relativi documenti contabili" che raggruppa le voci di costo ammesse dal presente bando con i relativi documenti contabili;
 - Fatture e/o altri documenti contabili e le relative quietanze di pagamento ovvero documenti che permettono di verificare l'effettivo pagamento delle spese;
 - una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la corrispondenza dei lavori svolti con quanto descritto ed indicato nella perizia giurata;
 - eventuali titoli edilizi abilitativi, quando non acquisiti al momento della domanda di contributo.
3. Nell'ambito della richiesta di erogazione, pena il suo rigetto, l'impresa dovrà attestare che:
 - le spese indicate nel prospetto analitico riguardano effettivamente ed unicamente i lavori previsti dall'intervento ammesso a contributo;
 - i titoli di spesa indicati nel prospetto analitico sono fiscalmente regolari;
 - i beni acquistati sono di nuova fabbricazione (*se de caso*).
4. Ai fini raggiungimento degli obiettivi di miglioramento sismico per interventi di cui al precedente art. 3 paragrafo 3.1 comma 2, e dell'erogazione a saldo del contributo dovrà essere prodotta copia della certificazione di agibilità sismica, ai sensi del comma 7, articolo 3 del DL 74/2012, rilasciata a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato per ogni intervento finanziato.
5. Al fine di garantire la piena tracciabilità, la liquidazione delle spese ammesse è comprovato da bonifico bancario/postale e dalla copia dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento. Non sarà accettata alcuna documentazione che comprovi solamente l'avvenuto ordine di pagamento. Per le sole spese effettivamente saldate prima della data di emissione della presente ordinanza, sono riconosciuti i pagamenti effettuati con altri mezzi tracciabili o tramite assegno bancario o postale allegando copia dell'estratto conto, i relativi documenti contabili e prova dell'effettivo pagamento tramite quietanza di pagamento o liberatoria del fornitore ovvero ulteriore documentazione bancaria utile.

6. Il *Responsabile del Procedimento* verifica la regolarità della rendicontazione e la congruità della spesa con riferimento al progetto approvato ed individua entro 60 giorni il valore della spesa ammessa e il contributo da liquidare. Entro i successivi 30 giorni lavorativi procede altresì alla liquidazione dei contributi attraverso appositi ordinativi di pagamento a favore delle imprese beneficiarie.

Articolo 8 **Anagrafe esecutori**

1. Per tutti gli interventi di cui alla presente Ordinanza devono essere fornite le informazioni riguardo ai contratti di appalto e di subappalto e subcontratto secondo le prescrizioni e procedure di cui all'Ordinanza n. 178.
2. Tali informazioni sono assunte esclusivamente compilando le schede presenti nell'apposito sistema informativo dedicato raggiungibile dalla piattaforma GeFO Sisma ed allegando la copia digitale del report prodotto al momento della consegna di ogni domanda di erogazione del contributo (SAL ovvero SALDO), così come previsto dall'Ordinanza n. 178 del 23 Dicembre 2015.
3. I contratti per la redazione dei progetti e per la realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, le seguenti informazioni:
 - a) identità del professionista e/o dell'impresa;
 - b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e/o dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia e di regolarità del documento unico di regolarità contributiva;
 - c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
 - d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
 - e) modalità e tempi di consegna;
 - f) dichiarazione di voler procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore.

Nei contratti di appalto e nei contratti di subappalto e subcontratto stipulati dall'impresa appaltante, devono essere inserite le clausole relative all'osservanza degli obblighi di legge previsti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e dello svolgimento degli opportuni controlli antimafia ed in particolare:

- *Tracciabilità finanziaria*

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, in caso di subappalto o subcontratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010, pena la possibilità per il committente di rescindere il contratto ex-articolo 1456 c.c..

Il privato committente e/o l'appaltatore, in caso di subappalto o subcontratto, si impegna a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale ed alla Prefettura in caso di eventuale inadempimento della propria controparte (appaltatore,

subappaltatore/subcontraente in caso di subappalto o subcontratto) degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nell'ipotesi di violazione degli obblighi di tracciabilità diversi da quelli di cui all'art.49, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007, si determina:

- a) La perdita totale del beneficio, nel caso in cui la transazione finanziaria di qualsiasi importo tra il privato beneficiario e la ditta che ha eseguito l'appalto di lavori venga effettuata senza avvalersi di Banche e/o di Poste italiane S.p.a.;
- b) La revoca parziale del contributo nel caso in cui la transazione finanziaria di cui al punto precedente venga eseguita senza la corretta osservanza delle procedure di tracciamento, vale a dire senza l'utilizzo del conto dedicato o con mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale; la revoca potrà essere disposta in misura corrispondente all'importo della transazione.

- *Clausola antimafia*

Il privato committente risulta legittimato ad attivare la risoluzione del contratto ex-articolo 1456 c.c. nel caso in cui, nei confronti dell'appaltatore, venga emessa informazione prefettizia interdittiva tipica, come stabilita dagli artt.91 e ss. del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, e s.m.i..

L'impresa appaltatrice si impegna ad inserire nei contratti che stipulerà con imprese subappaltatrici, la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 c.c. con la quale si preveda la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui nei confronti della propria controparte venga emessa una informazione prefettizia interdittiva tipica, ovvero nel caso in cui venga espresso il diniego o disposta la cancellazione dell'iscrizione della stessa dagli elenchi prefettizi, nei settori contemplati dall'art.5-bis, comma 2, del D. L. n. 74/2012.

L'impresa si impegna, altresì, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con i fornitori della filiera che siano colpiti da informazione antimafia interdittiva ovvero da provvedimento di cancellazione da una delle "white-list" o di diniego all'iscrizione nelle stesse.

L'impresa si obbliga, in ultimo, a dare immediata comunicazione al committente ed al Comune della risoluzione del contratto con il subappaltatore.

- *Ulteriori clausole*

L'impresa appaltatrice, previa autorizzazione del committente, può affidare i lavori in subappalto ad imprese che siano in possesso di certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento di contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia (DURC) e, qualora le attività oggetto di subcontratto siano quelle elencate nell'art.5-bis, comma 2, del D.L. n.74/2012, che siano iscritte o abbiano avanzato domanda di iscrizione alla "white-list".

Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice si impegna a rilasciare, in occasione della presentazione di ciascun SAL e del Quadro finale, le dichiarazioni di cui al punto 2 articolo 7.

4. I Professionisti ed imprese beneficiari del contributo concesso si impegnano a presentare, in occasione della presentazione di ciascun SAL e del Quadro finale, la dichiarazione relativa:
- ai dati anagrafici aggiornati;
 - alle eventuali modifiche intervenute all'assetto proprietario, manageriale o al direttore tecnico;
 - all'IBAN del conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sul conto;
 - di aver attivato/non aver attivato subcontratti o subappalti relativi a servizi o lavori oggetto del SAL/Quadro Finale.

Al fine della presentazione del SAL e del Quadro finale, il dichiarante delega altresì il soggetto compilatore alla compilazione dei dati richiesti nel modulo previsto dall'Ordinanza e ad allegare la suddetta dichiarazione ai rispettivi SAL o Quadro finale.

La dichiarazione e la delega di cui al precedente punto sono predisposte secondo lo schema allegato alla presente Ordinanza, quale sua parte integrante e sostanziale.

Articolo 9 **Controlli**

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, i controlli sono effettuati in coerenza con quanto stabilito nell'Ordinanza commissariale n. 218 "Piano dei Controlli circa l'utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012".
2. I controlli ed i sopralluoghi ispettivi potranno essere svolti sia nella fase di istruttoria che nei 3 anni successivi alla liquidazione dei contributi a saldo, al fine di verificare ed accertare il rispetto di quanto stabilito dall'Ordinanza.
3. Potranno, inoltre, essere richiesti documenti in originale, riguardanti l'intervento agevolato, o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nella presente ordinanza per l'ammissibilità della domanda e per la concessione/erogazione del contributo.

Articolo 10 **Obblighi dei beneficiari, revoche e sanzioni, rinuncia al contributo**

10.1. Obblighi

1. I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento, attraverso posta elettronica certificata, eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi, avvio di procedimenti di concordato preventivo, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda e relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo.
2. Relativamente alle attività di controllo sopra indicate i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire, ad agevolare e a non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte dei soggetti preposti e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

3. I beneficiari del contributo sono tenuti a fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione.
4. I beneficiari del contributo sono tenuti a dare tempestiva informazione dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente gli interventi finanziati dal contributo.
5. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il superamento dei limiti di contribuzione, sin dal momento della presentazione della domanda.
6. I beneficiari del contributo sono tenuti a restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nella presente Ordinanza.

10.2. Revoche e sanzioni

1. Si procederà alla revoca d'ufficio, in tutto o in parte, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:
 - A. in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi;
 - B. qualora non siano rispettate le fattispecie previste in merito alla titolarità di possesso dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - C. qualora la realizzazione dei lavori non risulti conforme, nel contenuto o nei risultati conseguiti, alla relazione tecnica illustrativa dell'intervento ovvero alla perizia giurata;
 - D. qualora si ravvisi che il beneficiario non abbia completato l'opera nel rispetto dei termini previsti dalla presente Ordinanza;
 - E. qualora l'immobile non mantenga l'uso produttivo per almeno due anni successivi al completamento degli interventi indennizzati;
 - F. qualora il beneficiario comunichi, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo;
 - G. qualora si verifichino fatti che siano contrari alle indicazioni contenute nella presente Ordinanza, intervenuti anche nei 3 anni successivi alla concessione del contributo;
 - H. in caso di dichiarazioni mendaci;
 - I. quando vi sia il mancato esercizio del diritto di riscatto nel caso di beni in leasing;
 - J. in caso di risarcimento dei danni in sede civile a favore del beneficiario per vizi originari dell'immobile, a seguito di definizione di contenzioso tra lo stesso e l'impresa costruttrice.
2. I contributi erogati, e successivamente revocati dovranno essere restituiti alla struttura del Commissariale, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi.
3. Alle operazioni di recupero provvede, con propri atti, il Commissario.

Articolo 11

A chi rivolgersi per informazioni

1. Le informazioni e la modulistica relative alla presente Ordinanza sono disponibili sul sito internet www.sismamantova.regione.lombardia.it.
2. E' possibile inoltre avere informazioni:
 - riguardo a quesiti sulle modalità di compilazione della domanda e, in generale sull'applicativo all'apposito call center GEFO: numero verde 800.131.151;

- generali o di interpretazione dell'Ordinanza attraverso richiesta inviata alla casella elettronica: quesiti.sisma.impres@regione.lombardia.it.

Il presente bando si compone di n. 49 pagine di cui n. 33 pagine di allegati, numerati da A.1 a A.9

ALLEGATO A.1

Riepilogo dei documenti obbligatori da allegare alla domanda di contributo che dovrà essere compilata tramite l'apposito applicativo web disponibile sul portale internet: <https://gefo.servizirl.it/sisma/>

I seguenti documenti devono essere allegati in formato PDF alla procedura informatica per la richiesta di contributo:

- 1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- 2) perizia giurata secondo lo schema previsto nell'Allegato A.2;
- 3) relazione tecnica-illustrativa degli interventi con indicazione predisposti secondo lo schema previsto nell'Allegato A.3;
- 4) nel caso in cui il contributo teorico richiesto superi euro 150.000, è necessario allegare alla domanda le informazioni richieste per i nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n.159/2011 e successive modifiche e integrazioni verificabili e consultabili sui siti delle Prefetture, ovvero copia iscrizione elenchi white list in corso di validità;
- 5) in caso l'impresa detenga l'immobile in affitto o locazione finanziaria, copia del relativo contratto e delle sue eventuali modifiche o integrazioni;
- 6) dichiarazione attestante che la sede oggetto di intervento si configuri come unità locale o sede operativa;
- 7) dati per la richiesta del DURC.
- 8) Il titolo edilizio abilitativo ovvero copia della richiesta del titolo all'Amministrazione comunale.
- 9) Eventuale procura speciale alla presentazione dell'istanza di contributo (Allegato A.7).

ALLEGATO A.2

SCHEMA: PERIZIA GIURATA

(singola e/o riferita ai diversi interventi oggetto di finanziamento)

La perizia giurata è redatta esclusivamente da un tecnico abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale.

Essa deve contenere:

- 1) Oggetto della Perizia Giurata e finalità dell'intervento;
- 2) Ubicazione dell'intervento;
- 3) Indicazione della esatta superficie dell'immobile o porzione di immobile interessata dall'intervento di miglioramento;
- 4) Descrizione delle caratteristiche dell'edificio, delle carenze strutturali rilevate e/o il livello di sicurezza sismica esistente con riferimento all'art.3, comma 8, del DL 74/2012, convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 122/2012;
- 5) Documentazione fotografica;
- 6) Descrizione delle scelte progettuali e relativa documentazione inerente gli interventi attuati per la eliminazione delle criticità strutturali di cui al precedente punto 4, con particolare riferimento al numero e alla tipologia dei collegamenti e ancoraggi effettuati e al costo della mano d'opera impiegata nelle opere di miglioramento sismico per la rimozione delle carenze strutturali;
- 7) Congruità delle spese sostenute o previste rispetto agli obiettivi dell'intervento ed alle finalità dell'ordinanza;
- 8) Eventuale attestazione della conclusione di tutte le opere previste nell'intervento (ove ricorre);
- 9) l'attestazione del livello di sicurezza sismica – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - effettivamente raggiungibile o raggiunta con l'intervento di miglioramento sismico di cui all'art. paragrafo 3.1, punto 2;
- 10) Conclusioni;
- 11) Formula di Giuramento;
- 12) Dati e firma del Tecnico.

La perizia giurata dovrà attestare entrambe le seguenti condizioni anche se non oggetto di contributo:

- che l'edificio produttivo oggetto di richiesta di contributo (inteso come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti) in seguito agli eventi sismici del 2012, non sia uscito dall'ambito del comportamento lineare elastico;
- che l'edificio presenti o abbia presentato al momento del sisma almeno una delle carenze di cui all'art. 3 comma 8 del DL 74/2012 così come riportate all'art 3 paragrafo 3.1 punto 1 lettere a), b), c).

La perizia giurata dovrà attestare inoltre, ai fini dell'ammissibilità del contributo per interventi di cui all'art. 3 paragrafo 3.1 punto 2, che:

- l'edificio presenti o abbia presentato, un livello di sicurezza espresso in termini di fattore di accelerazione, inferiore al 60 % del valore di sicurezza richiesto ad un edificio nuovo;

- l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione non abbia superato il 70% dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto di nuova costruzione.

(Le mappe di scuotimento sono visualizzabili all'indirizzo:

<http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?config=config-scuotimento.xml>)

ALLEGATO A.3

**SCHEMA: RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI
A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**
(coerente con la perizia giurata del professionista)

La relazione deve contenere per ogni intervento previsto nella domanda di contributo:

- 1) Elementi distintivi dell'impresa richiedente:
 - l'attività dell'impresa richiedente;
 - l'attività svolta nelle sedi oggetto della domanda di contributo (coerentemente con l'attività riferita al codice primario Istat Ateco 2007 della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento, rilevato dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA);
 - l'importo del fatturato, del totale dell'attivo e del patrimonio netto riferiti all'ultimo bilancio approvato dall'impresa o all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
- 2) Descrizione e finalità dell'intervento. Tale sezione sarà pubblicata, come previsto dagli artt.26 e 27 del D.L. 14 marzo 2013, n.33 (pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici).
- 3) Relazione di progetto e calcolo strutturale con indicazione dei risultati conseguiti o da conseguire, indicando la situazione anteriore agli interventi e descrivendo i miglioramenti da raggiungere ovvero raggiunti, questa sezione dovrà riportare l'importo complessivo degli interventi indicando quali sono stati già svolti al momento della presentazione dell'istanza.
- 4) Obbligatoriamente pena l'esclusione, la descrizione analitica delle spese per il miglioramento sismico anche con rimozione delle carenze strutturali, comprensiva del computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario vigente delle opere edili della CCIAA di Mantova o del prezzario delle opere pubbliche di Regione Lombardia;
- 5) Sintesi delle spese su cui l'impresa chiede il contributo secondo lo schema riportato di seguito.
- 6) Per i lavori già avviati ovvero conclusi, elenco delle imprese esecutrici, fornitrici, prestatrici di servizi che si utilizzano per lo svolgimento degli interventi.

SINTESI DELLE SPESE SU CUI L'IMPRESA CHIEDE IL CONTRIBUTO

Categoria di spesa	Voce di spesa	Totale costi su cui l'impresa chiede il Contributo (i.v.a. esclusa)
A.	1. Opere di miglioramento sismico connesse all'eliminazione di una o più delle carenze di seguito specificate: <ul style="list-style-type: none"> A. mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; B. presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali; C. presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti 	

	<p>che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso;</p> <p>2. Opere di miglioramento sismico, già concluse, per il raggiungimento di un livello di sicurezza pari al 60% di un edificio nuovo.</p>	
B.	Spese accessorie e strumentali funzionali alla realizzazione dell'intervento ed indispensabili per la sua completezza.	
C.	Le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio	
D.	Spese accessorie alla predisposizione della domanda di contributo quali ad esempio spese di predisposizione delle perizie e spese di consulenza	
	TOTALE	

Eventuali informazioni aggiuntive

.....

ALLEGATO A.4
ALTRI SETTORI CCNL

Abbigliamento	Legno e Arredamento
Acquedotti	Magazzini generali
Aerofotogrammetria	Maglieria
Agenzie Aeree, di Assicurazione, Ippiche e marittime	Marittimi
Agricoltura con obbligo iscrizione Inail	
Agricoltura per conto terzi	Metalmeccanica
Alimentari	Miniere
Allevatori e Consorzi zootecnici	Nettezza urbana Igiene ambientale Servizi di pulizia
Assicurazioni	Odontotecnici
Autorimesse e Noleggio	Ombrelli
Autostrade	Oreficeria
Barbieri e Parrucchieri	Organismi esteri
Boschi e Foreste	Ortofrutticoli ed agrumari
Bottoni	Palestre ed Impianti sportivi
Budella e Trippa	Panificazione
Calzature	Pelli e cuoio
Carta	Pesca marittima
Casa di Cura	Petrolio
Cemento	Piloti collaudatori Tecnici di volo Collaudatori
Ceramica e abrasivi	Pompe funebri
Chimica	Porti
Cinematografi e cinematografia	Proprietari di fabbricati
Commercio	Recapito
Concerie	Retifici
Consorzi Agrari e di Bonifica	Sacristi
Credito	Scuderie – Ippodromi
Dirigenti	Scuole laiche Scuole materne Scuole religiose
Discografici	Servizi in appalto Ferrovie dello stato
Elaborazione dati	Servizi in appalto Ferrovie secondarie
Emittenti Radio – Televisive	Servizi postali in appalto
Energia Energia – Elettrica	Servizi in appalto della amministrazione Monopoli
Enti di Previdenza Privatizzati	Servizi in appalto per conto della Amministrazione della Difesa
Ferrovie dello Stato	Servizi sanitari
Formazione Professionale	Soccorso stradale
Fotoincisori	Spedizione e Trasporto merci
Fotolaboratori	Studi professionali
Gas e gas liquefatto	Tabacco
Giocattoli	Teatri e Trattenimento
Giornali Quotidiani	Telecomunicazioni
Giornalisti	Terme
Gomma e Materie plastiche	Tessili
Grafica - Grafica editoriale	Trasporti
Interinali	Tributario
Istituti – Consorzi vigilanza privata	Turismo
Istituti Socio – assistenziali	Vetro
Lampade e cinescopi	Viaggiatori e Piazzisti
Lapidei	Videofonografia
Laterizi	Enti pubblici
Lavanderie	Altro (specificare)

ALLEGATO A.4

NOTE INTEGRATIVE

Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.

ALLEGATO A.5

Oggetto: RICHIESTA DI EROGAZIONE DELL'INTERVENTO A VALERE SULL'ORDINANZA "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art.3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n.74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n.122, a valere sulle risorse di cui all'art.10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n.83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n.134 – Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012."

IMPRESA _____ (ID _____)

Ordinanza n. _____

CUP _____ (indicare Obbligatoriamente CUP)

Con riferimento al progetto in oggetto, Il/la sottoscritto/a _____, nato a _____, prov. _____ il ____/____/____ e residente in _____ cap. _____ prov. _____ Via e n. civ. _____ nella sua qualità di legale rappresentante del (impresa etc.) _____ C.F. P.IVA _____ con sede in _____ cap. _____ prov. _____ Via e n. civ. _____ città _____ Tel _____ fax _____ Mail _____

Banca di riferimento _____

IBAN _____

VISTA

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) - n. _____;

CHIEDE

Che venga erogato

 il SAL il SALDO, avendo ultimato in data ____/____/____ i lavori di realizzazione dell'intervento in conformità del progetto ammesso ad agevolazione

A TAL FINE SI ALLEGA

- quale parte integrante e sostanziale della presente richiesta:
 - (a) tabella riassuntiva delle spese sostenute scaricabile dal sistema informativo GEFO (ALLEGATO 5 TABELLE DOCUMENTI CONTABILI);
 - (b) se il progetto non è stato concluso alla data del 14 marzo 2017, ovvero non è stato avviato nel medesimo termine, il/i preventivo/i di spesa delle imprese esecutrici.
- Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

D I C H I A R A ALTRESI'

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38,46,47,48,75 e 76 del Decreto de Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che:

- relativamente al programma di investimento ammesso, sono state sostenute e regolarmente pagate spese, IVA compresa, per Euro così come si evince dalla rendicontazione presentata;
- il progetto è stato avviato: in data ____/____/____;
- sono state già liquidati contributi, esito della eventuale rendicontazione di precedenti SAL, per Euro.....;
- ai sensi del bando in oggetto, le relative spese sono state sostenute e regolarmente quietanzate;

- le fatture e i documenti giustificativi presentati nella rendicontazione corrispondono specificamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la realizzazione del progetto stesso e che gli stessi sono conformi a quanto dichiarato nella domanda di accesso;
- le spese indicate nel prospetto analitico riguardano effettivamente i lavori previsti dall'intervento ammesso a contributo ovvero per il quale si richiede l'ammissione a contributo;
- i titoli di spesa indicati nel prospetto analitico che si allega, sono fiscalmente regolari;
- gli eventuali beni acquistati sono di nuova fabbricazione;
- di non avere ottenuto per i medesimi investimenti oggetto del presente intervento finanziario, altre agevolazioni a valere sull'Ordinanza 13 e s.m.i.;
- di accettare i controlli che la Regione Lombardia o altro soggetto preposto al controllo riterrà opportuno effettuare così come previsto al paragrafo "Revoca del finanziamento" ;
- che si impegna a conservare e mantenere la documentazione di spesa per almeno 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo dell'intervento finanziario.

Firma

(Legale Rappresentante / delegato)

Data : ____/____/____

La "Richiesta di erogazione" deve inoltre contenere in allegato:

- 1) I Prospetti: "Tabella riassuntiva costi e relativi documenti contabili" e "Documenti contabili e relativi pagamenti";
- 2) copia dei documenti di spesa per un importo pari al 100% delle spese sostenute;
- 3) copia dei bonifici bancari/postali con cui è stato pagato ogni singolo documento di spesa;
- 4) copia dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento delle spese;
- 5) eventuale titolo edilizio abilitativo se dovuto e quando non è già stato consegnato al momento della domanda di contributo;
- 6) documentazione fotografica degli interventi in corso di realizzazione, con particolare riguardo a particolari costruttivi che non saranno più visibili alla conclusione dell'intervento;
- 7) ulteriore eventuale documentazione a conclusione dell'intervento:
 - a. copia del "Certificato di agibilità sismica";
 - b. copia del "Certificato di collaudo dell'opera".

N.B.: Per ogni "Richiesta di erogazione" **dovrà essere compilata ed inviata tramite il sistema informativo**, la modulistica riguardante gli "esecutori" dell'operazione, di cui all'allegato A.8, riferita agli adempimenti obbligatori di cui all'Ordinanza n. 178.

ALLEGATO A.5
“Tabella riassuntiva costi e relativi documenti contabili”

TIPOLOGIA COSTI		FATTURE						
		Azienda emittente	Causale	data e n. Fattura		Importo	IVA	Totale
A	Costi intervento							
B	Spese accessorie e strumentali per la realizzazione intervento							
C	Spese tecniche							
D	Spese accessorie per la presentazione domanda							

Nota: dettaglio TIPOLOGIA COSTI:

- A. “Costi intervento di miglioramento sismico” di seguito specificate:
- mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
 - presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
 - presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso.
 - interventi di miglioramento sismico per ottenere il 60% della sicurezza sismica di un edificio nuovo.
- B. Spese accessorie e strumentali funzionali alla realizzazione dell'intervento ed indispensabili per la sua completezza.
- C. Le “Spese tecniche” di: progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio
- D. “Spese accessorie per la predisposizione della domanda” di contributo: ad esempio spese di predisposizione delle perizie e spese di consulenza.

ALLEGATO A.5

"Documenti contabili e relativi pagamenti"

TIPOLOGIA COSTI		FATTURE				PAGAMENTO		
		data	n. Fattura	Importo	IVA	Totale	importo saldato	data di saldo
A	Costi intervento							
B	Spese accessorie e strumentali per la realizzazione intervento							
C	Spese tecniche							
D	Spese accessorie per la presentazione domanda							

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (artt. 12, 13) e dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Commissario delegato per la ricostruzione, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati è effettuato ai sensi di legge per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Struttura del commissario delegato per la ricostruzione, in quanto soggetto pubblico non economico, e non necessita di un suo consenso espresso in quanto obbligatorio ai sensi delle normative meglio indicate in seguito.

2. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati è il Commissario delegato per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nella persona del Presidente della Regione Lombardia pro-tempore, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano (MI).

In caso di necessità, il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato alla p.e.c. sismamn@pec.regione.lombardia.it.

3. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica di cui all'Ordinanza n.335 del 27 giugno 2017 "*Criteri e modalità di verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici de 20 e 20 maggio 2012, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del D.L. 28 gennaio 2014 n.4, con convertito con modificazioni dalla Legge 20 marzo 2014 n.50*"

4. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati sono trattati per la finalità di verifica e controllo di finanziamenti agevolati di cui all'Ordinanza sopra citata, in ottemperanza all'articolo 3-bis del D.L. 28 gennaio 2014 n.4, convertito con modificazioni dalla Legge 20 marzo 2014, n.50.

5. Categorie di dati trattati

Sono trattati dati personali raccolti direttamente presso di lei, che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita), **dati societari**, **informazioni sui finanziamenti** contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n.228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del D.L. 26 aprile 2013, n.43, **dati relativi all'immagine** (es. foto su carta d'identità) ed altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate utili alle finalità indicate.

6. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

7. Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 3°, del D.L. 4/2014 e s.m.i.. In mancanza di conferimento non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al precedente punto 4 ("*Finalità e base giuridica del trattamento*") con la conseguenza della possibile revoca del contributo fruito.

8. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori della Struttura del Commissario Delegato, della Direzione Generale Sviluppo Economico, della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, di Finlombarda s.p.a e di Lombardia Informatica s.p.a individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al precedente punto 4., possono altresì venire a conoscenza dei dati società terze fornitrici di servizi per la Regione Lombardia, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

I dati inoltre potranno essere messi a disposizione dei soggetti responsabili del procedimento dell'erogazione del finanziamento agevolato di cui è posto il controllo per la sovra compensazione quali: il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, gli istituti bancari presso i quali è stato acceso il finanziamento.

9. Trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi

I dati personali potranno non saranno trasferiti in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi).

10. Diritti dell'Interessato

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati ("Regolamento UE 679/2016") attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("**Interessati**") specifici diritti, tra i quali, in base a quanto indicato all'art.7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

11. Reclamo o Segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali

Ha diritto infine di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al *Garante per la Protezione dei Dati Personali* oppure in alternativa presentare ricorso all'*Autorità Giudiziaria*.

I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito web <http://www.garanteprivacy.it>

ALLEGATO A.6

Elenco dei Comuni ammissibili

- Borgo Mantovano (solo per il territorio dell'ex-Comune di Villa Poma),
- Gonzaga,
- Magnacavallo,
- Moglia,
- Motteggiana,
- Pegognaga,
- Poggio Rusco,
- Quingentole,
- Quistello,
- San Benedetto Po,
- San Giacomo delle Segnate,
- San Giovanni del Dosso,
- Schivenoglia,
- Sermide e Felonica.

ALLEGATO A.7

Modello di procura speciale

Il sottoscritto _____, CF _____,
nato a _____ il _____
residente in _____,
documento d'identità n. _____,
rilasciato da _____, il _____
scadenza _____, in qualità di

- proprietario
 usufruttuario
 titolare di diritto reale di garanzia dell'immobile
 ALTRO avente diritto _____
(specificare, es. erede)

Relativamente all'immobile sito nel Comune di _____
in via _____, civico _____ (interno
_____)

Identificativi catastali: Foglio _____ Mappale _____ Subalterno _____

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

di possedere i seguenti requisiti soggettivi:

- A) Essere regolarmente costituita ed iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- B) Essere attiva e non essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
- C) Rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- D) Non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola "DEGGENDORF");

E) Che non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalla normativa antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice antimafia);

F) Non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione UE 244/2004;

nonchè:

G) Di aver richiesto gli eventuali titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione dell'intervento al Comune competente;

H) Che le imprese incaricate per lo svolgimento dei lavori di rimozione delle carenze strutturali, ove previsto, hanno presentato alla Prefettura competente domanda di iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (cd. White List);

I) Che non sono stati ricevuti né è stata presentata domanda per ottenere, per il medesimo intervento, i finanziamenti previsti dall'Ordinanza 13 del 20/2/2013 e s.m.i.;

L) Che l'intervento/i è in un'unità locale e/o una sede operativa, localizzato/i in uno dei Comuni della Lombardia individuati in Allegato 6 dell'Ordinanza n. 281 del 22 dicembre 2016 (di seguito Ordinanza);

SOTTOSCRIVE

l'impegno a:

L) Restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nella presente Ordinanza, maggiorati degli interessi legali maturati;

M) Consentire gli opportuni controlli e ispezioni, nei 3 anni successivi alla erogazione del contributo;

N) Fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione;

O) Rispettare gli obblighi previsti per il beneficiario nell'Ordinanza;

INOLTRE

ai sensi e per gli effetti degli articoli 1703 e ss. del codice civile, nomina e costituisce**SUO PROCURATORE SPECIALE**

il sig. _____

CF _____ per lo svolgimento delle seguenti attività:

- presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni, attestazioni e di tutta la documentazione integrativa ad assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti o richiesti nonché il ritiro di atti e documenti inerenti la presente richiesta;
- comunicazioni, al Responsabile de Procedimento presso la Struttura Commissariale, necessarie per la gestione della richiesta di contributi e degli atti conseguenti volti alla erogazione dei finanziamenti;
- cura dell'esecuzione dei lavori previsti dal titolo abilitativo associato all'intervento;
- ogni altro atto connesso e/o conseguente.

Il sottoscritto dichiara di avere già ricevuto l'accettazione dell'incarico da parte del procuratore nominato.

Luogo e data

Firma

ALLEGATI:

DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL PROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO, TITOLARE DEL DIRITTO REALE DI GARANZIA.

DOCUMENTO D'IDENTITÀ PROCURATORE.

ALLEGATO A.8

Dichiarazione relativa agli adempimenti previsti dall'Ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178.

La dichiarazione di cui all'Ordinanza Commissariale n.178 dovrà essere compilata esclusivamente mediante l'apposita procedura informatica attivabile dal portale GeFO Sisma.

ALLEGATO A.9
Dichiarazione contributi concessi ai sensi dei Regolamenti CE n.1407/2013 e 1408/2013 del 18 dicembre 2013.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN 'DE MINIMIS'

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente				
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento	Publicato in BUR

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nel rispetto di quanto previsto dai seguenti regolamenti:

- Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale;
- Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo;
- Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca;
- Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG.

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione in allegato;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente¹, altre imprese.
- che l'impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all' "Allegato - Modello da compilarsi da parte dell'impresa controllante o controllata":

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Sezione B - Rispetto del massimale

che l'esercizio finanziario (*anno fiscale*) dell'impresa rappresentata inizia il ___/___/___ e termina il ___/___/___ ;

2.1 - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto '*de minimis*', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni²;

2.2 - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti '*de minimis*', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni³.

² In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

³ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis' ⁴	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁵	
1								
2								
3								
TOTALE								

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività o distinzione dei costi**;
- che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**.

Sezione D - condizioni di cumulo

- che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

⁴ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁵ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato, Sez.B).

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE ⁶	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
3							
TOTALE							

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

_____ / ____ / ____ /
 ,
 (Luogo) (Data)

 (Firma)

⁶ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

ALLEGATO - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 'DE MINIMIS'

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime 'de minimis' è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti 'de minimis' ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la nuova concessione fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione 'de minimis' si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in 'de minimis' ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti 'de minimis'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti 'de minimis' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3 par.8 del Reg 1408/2013/UE) tutti gli aiuti 'de minimis' accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il 'de minimis' ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 4.000€ in 'de minimis' nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 2.000€ in 'de minimis' nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo 'de minimis' di 7.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 6.000 €

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo 'de minimis' nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti 'de minimis' pari a 13.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1408/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti 'de

minimis' ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del '*de minimis*' in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto '*de minimis*' era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto '*de minimis*' imputato al ramo ceduto.

Le seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti '*de minimis*'.

Il regolamento 1408/2013/UE (articolo 1, par.1), si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «*de minimis*» concessi a norma dello stesso regolamento.

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 717/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «*de minimis*» concessi in conformità dello stesso regolamento.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti '*de minimis*' con altri aiuti di Stato e gli aiuti '*de minimis*' sono concessi per **specifici costi ammissibili**, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in '*de minimis*'.

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio: un'impresa operante nel settore della produzione primaria ha ricevuto un finanziamento in esenzione per investimenti ai sensi del regolamento (UE) 702/2014 art. 14. L'intensità massima, ovvero la percentuale di sostegno, per quel finanziamento viene stabilita dal bando nel 40%. Si presenta il caso in cui il valore dell'investimento è pari a 20.000€ e il valore della concessione è pari al 8.000€) però gli viene erogato solo il 50% (4000 €) Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi (ovvero concessione 8000 € e erogazione 4000 €). Per la stessa voce di costo l'impresa potrà ottenere un finanziamento in 'de minimis' pari ad altri 4000€.

ALLEGATO - MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA

Il/la **sottoscritto/a**:

SEZIONE 1 – Anagrafica					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente

(denominazione/ragione sociale, forma giuridica)

in relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BUR

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione,

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale

Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo

Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca

Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARA⁷

1.1 - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto 'de minimis'.

2.2 - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis'.

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis' ⁸	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁹	
1								
2								
3								
TOTALE								

⁷ Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

⁸ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto 'de minimis': Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁹ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. B)

